

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di pubblicare il n. 07 di

## SPAZIO AZIENDE – luglio 2018

<p><b>Bonus librerie</b></p> <p><i>Decreto 23.4.2018</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 7.6.2018, n. 130 il Decreto attuativo dell'art. 1, commi da 319 a 321, Finanziaria 2018 che prevede, dal 2018, il riconoscimento di un credito d'imposta a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (c.d. "bonus librerie"). Il credito è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali di svolgimento dell'attività nonché alle eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MIBACT. I soggetti interessati devono presentare una specifica richiesta (telematica), entro il 30.9.2018, per il credito d'imposta 2018, calcolato con riferimento alle spese 2017.</p>
<p><b>Accertamento induttivo compravendita auto</b></p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 4.5.2018, n. 10660</i></p>	<p>L'accertamento induttivo nei confronti di un soggetto esercente l'attività di compravendita di autovetture può essere effettuato tenendo conto dei prezzi "normali" di mercato desumibili dalle note riviste del settore.</p>
<p><b>Studi di settore e percentuali di ricarico</b></p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 21.5.2018, n. 12416</i></p>	<p>È legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore in presenza di una condotta imprenditoriale antieconomica, con applicazione di una percentuale di ricarico irrisoria, notevolmente inferiore rispetto a quella del settore di riferimento.</p>
<p><b>Imposta di pubblicità</b></p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 23.5.2018, n. 12783</i></p>	<p>L'imposta comunale di pubblicità è dovuta per la mera disponibilità dello spazio su cui il messaggio pubblicitario può essere diffuso, a prescindere dall'effettivo utilizzo dello stesso.</p>
<p><b>Voucher digitalizzazione</b></p> <p><i>Decreto MISE 1.6.2018</i></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet del MISE il Decreto che approva il nuovo elenco dei soggetti beneficiari del voucher digitalizzazione.</p> <p>L'elenco "è stato definito a seguito dell'integrazione della dotazione finanziaria dell'intervento, avvenuta con il decreto ministeriale 23 marzo 2018, e dell'espletamento dei controlli amministrativi su tutte le domande presentate".</p>
<p><b>Acconto IRPEF 2017 insufficiente e nuova IRI</b></p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 22.6.2018, n. 47/E</i></p>	<p>Non sarà sanzionato il contribuente che ha effettuato il versamento di un acconto IRPEF 2017 inferiore al dovuto prevedendo di optare per la nuova IRI dal 2017, la cui applicazione è stata successivamente differita al 2018 ad opera della Finanziaria 2018.</p> <p>Nell'ambito del mod. REDDITI 2018 PF, i contribuenti interessati dovranno opportunamente compilare i righi RS148 "Rideterminazione dell'acconto" e RN38 "Acconti".</p>

## COMMENTI

### (RI)UTILIZZABILE DALL'1.7.2018 LA CARTA CARBURANTE

Come noto, la Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni riguardanti l'entrata in vigore e l'utilizzo della fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa va obbligatoriamente adottata:

- **dall'1.1.2019** per tutti gli operatori, fatta eccezione per i contribuenti minimi / forfetari e con l'esclusione delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia;
- in via "anticipata", ossia a decorrere **dall'1.7.2018**, per 2 specifiche fattispecie di operazioni:
  - **cessioni di carburante**;
  - **prestazioni dei subappaltatori / subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici**.

A tali decorrenze va aggiunto il termine **dell'1.9.2018**, a partire dal quale la fatturazione elettronica dovrà essere utilizzata per le **cessioni a turisti extraUE** rientranti nell'ambito del c.d. "tax free shopping".

<b>Dal 1.7.2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acquisti di carburante per autotrazione</b> effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA</li> <li>• <b>Cessioni di benzina / gasolio</b> destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori</li> <li>• Prestazioni rese da <b>soggetti subappaltatori / subcontraenti</b> della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione</li> </ul>
<b>Dal 1.9.2018</b>	<b>Cessioni a turisti extraUE</b> rientranti nell'ambito del "tax free shopping"
<b>Dal 1.1.2019</b>	<b>Tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari ed escluse</b> le operazioni effettuate / ricevute verso / da <b>soggetti non stabiliti</b> in Italia

#### PROROGA DELL'UTILIZZO DELLA CARTA CARBURANTE

Il 28.6.2018, in prossimità del termine dell'1.7.2018 sopra evidenziato, il Legislatore, con un apposito Decreto, è intervenuto concedendo il **differimento all'1.1.2019** della decorrenza dell'obbligo della **fattura elettronica (soltanto) per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione**.

A seguito di tale intervento, infatti, la normativa di riferimento dispone ora che l'obbligo di fatturazione elettronica risulta applicabile:

*"alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:*

- a) **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019";*
- b) **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un **contratto di appalto** di lavori, servizi o forniture stipulato **con un'amministrazione pubblica**".*

In base a quanto disposto dal citato Decreto, tale differimento dell'obbligo di fatturazione elettronica per i distributori stradali di carburante comporta lo "slittamento" **dall'1.7.2018 all'1.1.2019** del termine di **abrogazione della c.d. "scheda carburante"** che potrà quindi **essere ancora utilizzata fino al 31.12.2018**.

Resta invece **fissata all'1.7.2018** la data a decorrere dalla quale scatta l'**obbligo di:**

- **pagamento tracciato degli acquisti di carburante** da parte dei soggetti IVA per poter fruire della detrazione dell'IVA a credito e della deduzione del relativo costo;
- **memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi** relativi alle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori.

Da quanto sopra, la tempistica degli adempimenti in esame è quindi così individuata.

<b>Fattura elettronica cessioni di benzina / gasolio</b> destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori	➔	<b>1.7.2018</b>
<b>Fattura elettronica cessioni di benzina / gasolio per autotrazione da parte di distributori stradali</b>	➔	<b>1.1.2019</b>
<b>Fattura elettronica</b> per prestazioni rese da <b>subappaltatori / subcontraenti</b> della filiera delle imprese nell'ambito di un <b>contratto di appalto pubblico</b>	➔	<b>1.7.2018</b>
<b>Tracciabilità dei pagamenti</b> per acquisti carburante ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del relativo costo	➔	<b>1.7.2018</b>
<b>Abrogazione scheda carburante</b>	➔	<b>1.1.2019</b>
<b>Memorizzazione / trasmissione telematica corrispettivi</b> cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori	➔	<b>1.7.2018</b>



Dall'**1.1.2019** l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà **tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari** e delle operazioni con soggetti **non stabiliti in Italia**.

## SCADENZARIO Mese di LUGLIO

**Lunedì 9 luglio**

**MOD. 730/2018**

- Presentazione al datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰;
- presentazione al CAF / professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, del mod. 730, del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰ e della documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati della dichiarazione;
- consegna al dipendente / pensionato / collaboratore, da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto liquidazione mod. 730-3;
- consegna al dipendente / pensionato / collaboratore, da parte del CAF / professionista abilitato, del mod. 730 e del prospetto liquidazione mod. 730-3 consegnati dal contribuente dal 23.6 al 30.6;
- invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico / CAF / professionista abilitato consegnati dal contribuente dal 23.6 al 30.6.

**Lunedì 16 luglio**

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della prima rata 2018 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

**Venerdì 20 luglio**

<b>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MOSS</b>	Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al secondo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).

<b>Lunedì 23 luglio</b>	
<b>Mod. 730/2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna al dipendente / pensionato / collaboratore, da parte del CAF / professionista abilitato, del mod. 730 e del prospetto liquidazione mod. 730-3 consegnati dal contribuente dall'1.7 al 23.7;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte del CAF / professionista abilitato consegnati dal contribuente dall'1.7 al 23.7.</li> </ul>
<b>Mercoledì 25 luglio</b>	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie.</p> <p>Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</p>
<b>Martedì 31 luglio</b>	
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.
<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI 2000 – 2016</b>	<p>Versamento, relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– della quarta rata da parte di coloro che hanno presentato la domanda di definizione entro il 21.4.2017;</li> <li>– delle rate scadute e non versate entro il 31.12.2016 da parte dei contribuenti che avevano una rateizzazione in essere al 24.10.2016.</li> </ul>
<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI 2017</b>	Versamento in unica soluzione / prima rata di quanto dovuto per la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017.
<b>"MINI" VOLUNTARY DISCLOSURE</b>	<p>Presentazione, direttamente / tramite un intermediario abilitato, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 1.6.2018, dell'istanza per la richiesta di regolarizzazione delle attività depositate / somme detenute all'estero derivanti da lavoro dipendente / autonomo effettuato all'estero, per sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale nonché degli obblighi dichiarativi ai fini IRPEF e/o IVAFE relative alle predette attività.</p> <p>Entro lo stesso termine va presentata, tramite PEC, la Relazione accompagnatoria.</p>